**MODELLO … SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

### SOGGETTO ATTUATORE PER L’EMERGENZA c/o

**VENETO STRADE S.P.A.**

**Via Baseggio n. 5 – 30174 Mestre (VE)**

**APPALTO 7/2019 SAV**

**PROCEDURA APERTA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, IN UNICO LOTTO, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO VALANGHIVO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DIFESA DEI CENTRI ABITATI – SITO LIVINALLONGO DEL COL DI LANA/COLLAZ (BL)**

**CUP H93H19000180001 - CIG 7926404381**

**Durata dell’accordo Quadro: 12 mesi dalla consegna dei lavori**

**Importo complessivo massimo dei contratti applicativi € 4.022.787,00**

L’anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

negli uffici della Società Veneto Strade S.p.A. – Via Baseggio n. 5 – MESTRE VENEZIA

FRA I SOTTOSCRITTI:

Dott. Ing. Silvano VERNIZZI, in qualità di Soggetto Attuatore per l’esecuzione degli interventi di emergenza del Settore Ripristino Viabilità, come individuato con O.C.D. n. 1 del 23.11.2018, al quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’O.C.D. n. 5 del 02.04.2019 sono altresì attribuite le funzioni di progettazione, approvazione, appalto, esecuzione, liquidazione degli interventi del settore geologico-valanghivo, e opera avvalendosi della struttura di Veneto Strade S.p.A. con sede legale a Venezia – via Baseggio, 5,

(Committente)

E

il Signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Impresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_ in via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; giusta poteri allo stesso conferiti da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (in caso di RTI, nella sua qualità d’impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P. IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e la mandante, sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P. IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, repertorio n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(Appaltatore)

Premesso che:

* con Determinazione a contrarre prot. n. 52/2019 del 30/05/2019, il Soggetto Attuatore ha indetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lettera d) e 60 del Codice, apposita procedura aperta mediante Accordo Quadro, in lotto unico, ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 23, comma 3bis, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto con un unico operatore economico;
* la procedura è stata indetta con bando di gara e disciplinare prot. n. 73/2019 del 04/06/2019, pubblicati sulla G.U.R.I. n. 66 del 07/06/2019, ai sensi di legge;
* il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore all’importo posto a base di gara, mediante offerta sull’elenco prezzi, determinato ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
* l’importo complessivo del presente Accordo Quadro è pari ad € 4.022.787,00, di cui € 260.771,34 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
* all’esito della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria l’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ come da Verbale di gara di data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che ha offerto il ribasso del \_\_\_\_\_ % in tutte le voci dell’elenco prezzi a base di gara, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
* è stata verificata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
* è stata verificata la sussistenza dei requisisti di qualità professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016;
* in ragione dell’urgenza che connota il presente affidamento, la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’auto-dichiarazione antimafia, resa in sede di offerta da parte dell’aggiudicatario, e ferma l’operatività della clausola risolutiva espressa, prevista dall’art. 14 per il caso di esito ostativo delle verifiche antimafia;
* l’efficacia dell’aggiudicazione è stata disposta dal Dirigente del Servizio Gare e Forniture con provvedimento prot. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e comunicata, ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, al predetto aggiudicatario con nota del \_\_\_\_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e a tutti gli altri concorrenti con nota del \_\_\_\_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* con Disposizione del Soggetto Attuatore prot. n. \_\_\_\_, è stata approvata, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione precedentemente resa efficace dal Dirigente del Servizio Gare e Forniture;
* l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e si può procedere alla stipula dell’accordo quadro di cui in oggetto, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento, per la durata di **12 mesi** dalla data di consegna dei lavori o al raggiungimento dell’importo massimo previsto dai lavori stessi;
* (eventuale, in caso di R.T.I.) che con scrittura privata munita di autentica della firma Rep. n. \_\_\_ /\_\_\_\_ data \_\_\_/\_\_/\_\_\_. per Dott. Notaio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritto al Collegio Notarile di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le Imprese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si sono costituite, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, conferendo al legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all’estinzione di ogni rapporto, atto che qui vi si allega, in copia conforme all’originale, sotto la lettera “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”;
* in ragione dell’urgenza, che connota il presente affidamento, si procederà alla stipula del presente Accordo Quadro in deroga al termine previsto dall’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016;
* si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata, come previsto dall’art. 25 del presente Accordo Quadro;
* tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto ciò premesso, visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanta segue:

**VALIDITA' DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di parte.

Sono altresì vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare quelle richiamate dal Capitolato Speciale d’Appalto.

**Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di riduzione del rischio valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei centri abitati - sito Livinallongo del Col di Lana – Collaz (BL).

2. Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 2. La durata dell'Accordo Quadro è stabilita al successivo art. 3.

3. Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori, in unico lotto, che successivamente e progressivamente potranno essere richiesti dal Committente, ai sensi del presente Accordo, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fin tanto che il Committente non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Committente, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui quest’ultimo si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite dall’Accordo Quadro stesso.

4. Per quanto non indicato si considera integralmente riportato il contenuto del CAPO 1 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.

**Art. 2 - Ammontare e categorie dell'Accordo**

1. Il Committente non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro.

2. L'importo massimo, invece, dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi del/i singolo/i contratto/i applicativo/i che presumibilmente verranno stipulati nei 12 mesi in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a € 4.022.787,00 e risulta così composto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Importo massimo dei lavori dell’Accordo Quadro soggetti a ribasso d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza) |  | € 3.762.015,66 |
|  | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso), così suddivisi: |  | € 260.771,34 |
|  | b.1 - Oneri di Sicurezza Generali (compresi nella voce di elenco prezzi) non soggetti a ribasso | € 93.627,89 |  |
|  | b.2 - Oneri di Sicurezza da PSC (non compresi nella voce di elenco prezzi) non soggetti a ribasso | € 167.143,45 |  |
| **(1+2)** | **Totale complessivo massimo dei contratti applicativi** |  | **€ 4.022.787,00** |

La categoria e classifica è così individuata:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Declaratoria** | **Importo**  **(1)** | **Class.** | **Qualificazione obbligatoria**  **(si/no)** | **%** | **indicazioni speciali ai fini della gara** | | |
| prevalente /  scorporabile | subappaltabile  (si/no) | Soggette DM 248/2016 (si/no) |
| OS12B | Barriere paramassi, fermaneve e simili | € 4.022.787,00 | IV bis | Si | 100 % | *Prevalente* | SI(2) | SI(3) |

1. L’importo comprende gli oneri per la sicurezza.
2. Trattandosi di categoria superspecialistica, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo dell’opera e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive, ai sensi dell’art. 105, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
3. Trattandosi di categoria superspecialistica, non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016.

La categoria OS12-B ricomprende:

* “lavori boschivi” per un importo di € 442.819,56, lavorazioni non riconducibili a nessuna delle categorie di opere generali e specializzate di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010; tali lavorazioni dovranno essere eseguite da ditte iscritte all’Albo delle Imprese Forestali del Veneto, o presso analoghi albi di altre Regioni o Stati dell’Unione Europea;
* lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto, come di seguito meglio specificate:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Declaratoria** | **Categoria** | **Importo**  **(<= 150.000 e <= 10%)** | **% sul totale** | **subappaltabile** |
| strade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane … | OG3 | € 95.351,84 | 2,47 % | *si* |
| opere di ingegneria naturalistica | OG13 | € 45.897,00 | 1,19 % | *si* |

3. Il committente potrà utilizzare l'Accordo Quadro per tutte le lavorazioni indicate nell’elenco prezzi di cui all'allegato B “Elenco Prezzi Unitari Lavori”, in base alle necessità della Stazione Appaltante che saranno dettagliate nel/i contratto/i applicativo/i, dove verrà precisato l’oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le prestazioni di cui al/i successivo/i contratto/i applicativo/i non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dal Committente nel corso dell'Accordo Quadro.

**Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro ha una durata di **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di consegna dei lavori o fino all’ esaurimento dell’ importo di spesa, di cui al precedente art. 2, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 12 mesi.

2. In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 2. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

3. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Committente richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l’ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

5. L’Accordo Quadro potrà risolversi anticipatamente rispetto alla durata massima, in relazione all’esaurimento, a seguito di stipula del/dei Contratto/i Applicativo/i, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

6. In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell’esecuzione dei lavori, ivi compreso il ritardo nella esecuzione dei lavori, anche riferito alle singole fasi previste dal programma dei lavori, il committente avrà facoltà di risolvere immediatamente dall'Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

7. Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

**Art. 4 - Ammontare dei contratti applicativi**

1. Il/i contratto/i applicativo/i è/sono stipulati "a misura" ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

2. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’“Elenco Prezzi Unitari Lavori” (Allegato B), ribassato della percentuale offerta (con esclusione della quota relativa all’incidenza degli oneri generali di sicurezza compresi nelle voci di prezzo) al computo metrico predisposto per ciascun affidamento incrementato degli oneri per la sicurezza speciali del singolo progetto esecutivo.

Tale importo comprende:

* materiali: tutte le spese per forniture, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
* operai e mezzi d'opera: tutte le spese per forniture, operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
* lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’opera;
* altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera è necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

3. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del personale qualificato e della segnaletica temporanea, anche di deviazione di itinerario, necessarie a pilotare il traffico, nell’ambito del cantiere stradale, a mezzo di movieri con paletta.

4. I contratti applicativi saranno stipulati sulla base del fac-simile riportato in allegato E.

**Art. 5 - Interpretazione dell’accordo quadro**

1. Nel richiamare integralmente quanto stabilito al CAPO 2 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente accordo quadro tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente accordo quadro, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

**Art. 6 - Documenti Contrattuali**

1. L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.

2. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:

* Aree d’intervento (Allegato A);
* Elenco prezzi lavori (Allegato B);
* Elenco prezzi unitari oneri per la sicurezza speciali (Allegato C);
* Capitolato Speciale di Appalto – Norme generali (Allegato D);
* Schema di Contratto Applicativo (Allegato E).

3. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, anche se non materialmente e fisicamente allegati:

* Atti del progetto approvato con decreto n. 38 del 31/05/2019.

4. Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati:

* Computo metrico estimativo e quadro economico.

5. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, anche se non materialmente e fisicamente allegati al medesimo:

* Accordo Quadro;
* tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi il crono programma;
* Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le eventuali proposte integrative al piano medesimo.

6. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

**Art. 7 - Modalità e tempi di stipula dei contratti applicativi**

1. Durante la vigenza del presente Accordo Quadro, il committente procederà all'approvazione di progetti esecutivi per l'appalto della presente procedura.

2. È facoltà del committente affidare l’intero importo dei lavori previsti dal presente Accordo Quadro anche mediante unico contratto applicativo.

3. È facoltà del Committente procedere ad affidamenti contemporanei, in favore dell'Appaltatore, di una pluralità di contratti applicativi.

4. Resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'accordo stesso. **Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.**

5. Per l'attuazione dell'Accordo Quadro è individuato il Responsabile del Procedimento e per ciascun contratto applicativo saranno nominati il Direttore Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

6. Il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore, per ogni singolo contratto applicativo, la decisione ed i termini del singolo intervento, mettendo a disposizione copia del progetto approvato e pronto per l'esecuzione e indicando il nominativo del Direttore dei Lavori. Il Committente, entro un termine non inferiore a 5 giorni, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, inviterà l'Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo; prima della data fissata per la stipula l'Appaltatore dovrà presentare il POS.

7. Salvi i casi di cui al successivo comma 8, **l’Appaltatore si impegna ad attivare il cantiere entro 7 (sette) giorni dalla consegna dei lavori di cui al successivo art. 9**.

8. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà nel caso essere disposto anche l’avvio dei **lavori in via d'urgenza**, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del Codice; il direttore dei lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

**Art. 8 - Fallimento e risoluzione dell'Accordo Quadro**

I. Nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Committente procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro.

2. Nel caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro a Raggruppamenti Temporanei di Imprese in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione i commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

3. Per quanto non indicato si ritiene integralmente riportato il contenuto dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.

**Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori**

1 . Richiamato e confermato quanto previsto dall’art. 7, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni della predetta stipula previa convocazione dell'Appaltatore.

2. Per quanto non indicato si ritiene integralmente riportato il contenuto dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.

3. L’Appaltatore si impegna ad adottare le misure previste dal “Progetto Re.Mo.Ve” di cui al P.S.C..

**Art. 10 - Termini per l’ultimazione dei lavori e cronoprogramma**

1. Richiamato integralmente quanto previsto dal CAPO 3 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che II termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto applicativo in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sempre nel contratto applicativo sarà definito il cronoprogramma per l'esecuzione del lavoro con identificazione delle date per l'ultimazione delle parti intermedie della lavorazione.

**Art. 11 - Penali**

1. Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale part allo 1,0‰ (uno per mille) dell'importo del contratto applicativo. Nel caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del ripristino della segnaletica orizzontale, sarà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso di mancato rispetto della data di ultimazione prevista per ogni singola attività intermedia nel cronoprogramma del singolo contratto applicativo, sarà sanzionata con l’applicazione di una penale giornaliera calcolata in misura del 0,5‰ sull’importo del contratto applicativo.
3. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenuto del D.Lgs. 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascuno contratto applicativo o delle disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l’eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.I.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza ove nominato, o dal Direttore dei lavori e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 100,00 per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all'Appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l'applicazione delle relative penali, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, al sensi dell'Art. 1456 c.c..

Il Committente provvederà alla riscossione delle penali di cui sopra mediante ritenuta da applicarsi sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità sulla cauzione definitiva. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti punti a) e b) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’ importo del contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l’istituto della risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del Codice e Linee Guida ANAC.

2. Penali relative alla corretta applicazione dell’ Accordo Quadro:

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti anche solo una delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro relative all’affidamento ed all’avvio dei lavori connessi ai contratti applicativi (artt.7, 9 e 10) sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00.

Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione definitiva di cui all’art. 15 Cauzioni del presente atto. Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale il Committente si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente. a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

**Art. 12 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale immotivato ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori - o sulle scadenze intermedie, di cui al punto b) del precedente articolo, esplicitamente fissate nell'eventuale cronoprogramma, anche in un solo contratto applicativo ed indipendentemente dall'importo del contratto medesimo - superiore al 20% (venti per cento) del relativo tempo contrattuale potrà attivare, ad insindacabile giudizio del Committente quanto previsto dall'art. 108 comma 4 e seguenti del Codice per la risoluzione del contratto applicativo e dell’intero Accordo Quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.

3. Saranno a carico dell’Appaltatore tutti i danni derivanti al Committente in relazione alla risoluzione del contratto.

**Art. 13 - Recesso dal contratto**

1. Il Committente, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, ai sensi e con Ie modalità previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che, al pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, procederà esclusivamente il Commissario Delegato, a seguito di emissione di regolare fattura da parte dell’appaltatore secondo quanto previsto dall’art. 18 del presente Accordo Quadro.

2. L’esecutore ha I‘obbligo, tra l'altro, di effettuare Ia riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso della stazione appaltante delle aree, immobili e cantieri, senza ritardo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3. All'esecutore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, il pagamento dei materiali utili presenti in cantiere nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell' importo del contratto applicativo e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

**Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

1. In caso di esito ostativo delle verifiche antimafia, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, comunicando all’appaltatore, tramite pec, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

**Art. 15 - Cauzione definitiva**

1. Il Contraente appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale, pari al \_\_\_\_\_% del valore dell'Accordo Quadro, mediante Polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ dalla compagnia\_\_\_\_\_, firmata digitalmente dal garante e allegata al presente atto sub lett. “\_\_\_\_\_”.

2. Si precisa, inoltre, che detta garanzia è intestata al Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018 (CF 94096150274), con sede legale in 30123 Venezia, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901.

3. La garanzia, così prestata, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

**Art. 16 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro**

1. La responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone o prestatori di lavoro derivanti dall’esecuzione delle opere previste dal presente contratto ricadrà esclusivamente e direttamente sull’Impresa appaltatrice.

2. È esclusa qualsiasi responsabilità alla Stazione appaltante per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi in corso di costruzione.

3. L’appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo Art. 9, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, o, qualora nel frattempo perfezionata, ad aderire obbligatoriamente alla specifica polizza C.A.R. - Contractors All Risks – sottoscritta dal Commissario Delegato.

4. Si precisa che il costo di detta polizza è a carico dell’aggiudicatario, applicando al medesimo una quota percentuale sull’importo complessivo dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro.

5. L’importo della somma da assicurare, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

5. Inoltre, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 1.000.000,00.

**Art. 17 - Disciplina economica – contabilizzazione liquidazione lavori**

Nel richiamare integralmente quanto stabilito al CAPO 4 e 5 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che:

* Il/i singolo/i contratto/i applicativo/i sarà/saranno stipulati ai prezzi di cui all’Elenco Prezzi (allegato B) al netto del ribasso offerto in sede di gara. Inoltre, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all’Accordo Quadro e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile. Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, ne a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo Quadro;
* tutti i pagamenti contrattuali sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3/4/2013;
* il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo;
* per l’esecuzione di lavori di ciascun Contratto Applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto (SAL) secondo quanto previsto dal singolo contratto Applicativo.

**Art. 18 – Fatturazione e Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di regolare fattura da intestarsi al Commissario Delegato per l’emergenza della Regione del Veneto: Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901, 30123 VENEZIA (VE), Cod. Fisc. 94096150274, Codice Univoco Ufficio PLF22B, con scadenza 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP nei modi e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Le fatture, così intestate, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Si precisa, inoltre, che il Commissario Delegato non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013, cui integralmente si rinvia.

Al presente affidamento si applica il meccanismo impositivo ai fini Iva previsto dall' art. 17-ter del DPR 633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o "split payment".

I pagamenti saranno eseguiti ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Codice IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Impresa dichiara di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via definitiva ai predetti soggetti.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e della Legge n. 52/1991, é ammessa la cessione dei crediti come da art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto.

**Art. 19 - Subappalto**

1.Nel richiamare quanto disposto al CAPO 9 Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano, senza riserva alcuna, che l’Impresa, per gli specifici interventi indicati dalla stessa al momento della presentazione dell’offerta, può subappaltare previo esplicito consenso scritto del Committente.

2. L’autorizzazione da parte del Committente potrà essere rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore nonché del possesso, da parte di quest’ultimo, di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente riguardante la lotta contro la delinquenza mafiosa, normativa che l’appaltatore dichiara espressamente di ben conoscere, con particolare riferimento all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

**Art. 20 - Obblighi dell’Appaltatore**

Oltre agli oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare agli artt. 57 e seguenti, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa assume l’obbligo nei confronti della Stazione Appaltante di:

1. ottemperare integralmente ogni vigente disposizione in materia di sicurezza ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al CAPO 8 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali che si richiama integralmente;
2. applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
3. trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
4. trasmettere periodicamente al committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
5. rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della manodopera;
6. ottemperare alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti dalla legge e dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattie) nonché al versamento di tutti i contributi posti a carico del datore di lavoro ai preposti Istituti previdenziali ed assicurativi. Resta stabilito che in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente comunicherà all’appaltatore e, ove ricorrano le condizioni di legge, agli Enti a qualunque titolo interessati l’inadempienza accertata e procederà nei termini di cui all’art. 31 comma 3 della L. 98/2013; g)
7. osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre a quelle stabilite nei piani di sicurezza;
8. svolgere i lavori appaltati nel pieno rispetto della normativa ambientale in vigore.

La Ditta, sottoscrivendo per accordo e accettazione il presente contratto, dichiara di aver letto il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice etico e di comportamento aziendali nei testi pubblicati sul sito istituzionale di Veneto Strade S.p.A., di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta ivi contenute, di conformare il proprio comportamento alle regole espresse nei succitati documenti, riconoscendo le responsabilità connesse al mancato rispetto di tali regole. La violazione della presente clausola darà diritto al Committente di risolvere il presente contratto con riserva di ogni possibile ulteriore tutela

**Art. 21 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1.L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii..

2.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via definitiva ai predetti soggetti.

**Art. 22 - Controversie e risoluzione del contratto**

1. Nel richiamare integralmente quanto disposto al CAPO 10 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario previste all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto, saranno devolute al Foro di Venezia.

2. Il Committente ha facoltà di risolvere il presente contratto ed ogni connesso obbligo assunto con l’affidamento del relativo appalto mediante formale comunicazione all’Appaltatore senza alcun ulteriore adempimento in tutti i casi previsti dal CAPO 10 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

3. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell'Accordo Quadro.

4. Il Committente ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l'Accordo Quadro mediante semplice lettera raccomandata, o pec con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all’art. 108 del Codice Civile.

**Art. 23 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Nel richiamare integralmente quanto disposto al CAPO 11 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il Direttore del lavori redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni della data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte del Committente, da effettuarsi entro i termini previsti dei singoli contratti applicativi.

**Art. 24 - Clausola etica**

Le parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni azione affinché nello svolgimento del rapporto si ottemperi ai seguenti principi fondamentali:

* corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;
* adozione delle pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle disposizioni di legge vigenti ma anche dei più generali canoni di correttezza deontologica.

In ottemperanza alla ex L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo e accettazione dello stesso, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento aziendale, nonché del Piano Anticorruzione aziendale, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A., di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta ivi contenuti, di conformare il proprio comportamento ai precetti espressi nel sopra citati documenti, riconoscendo le responsabilità connesse al mancato rispetto di tali regole. L’Appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Modello Organizzativo redatto, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, del quale dichiara di aver preso visione.

La violazione dei principi contenuti nella presente clausola darà diritto di risolvere il presente incarico, impregiudicata ogni ulteriore azione a tutela dei diritti del Committente. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza dei citati documenti di cui ha preso visione sul profilo internet aziendale.

**Art. 25 - Forma dell’Accordo Quadro**

1. Questo atto è redatto in forma privata e sarà repertoriato dall’Ufficiale Rogante della Regione Veneto e registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

**Art. 26 - Spese contrattuali**

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti i lavori in oggetto sono a carico dell’Appaltatore, così pure tutte le spese per la stesura e stipula del contratto.

**Art. 27 - Trattamento dei dati personali**

1. Nel richiamare integralmente quanto disposto al CAPO 12 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati raccolti verranno registrati, trattati e conservati ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L’IMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE RIPRISTINO VIABILITA’- *Ing. Silvano Vernizzi* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_